

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 23/01/2026

FATTO

Con ricorso depositato in data 15.10.2025 il ricorrente, premettendo di aver stipulato due contratti di finanziamento n. ***526 e n. ***587 e di averli anticipatamente estinti, chiede la restituzione della complessiva somma di 3.068,11 pagata a titolo di spese di istruttoria e di commissioni all'intermediario del credito, commissione di estinzione anticipata (per il contratto n. ***587), oltre il rimborso delle quote insolute, gli interessi legali e la refusione delle spese di assistenza.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, chiede il rigetto del ricorso, rilevando l'inapplicabilità dei principi posti dalla sentenza Lexitor in quanto estranei ai rapporti contrattuali sorti prima della pubblicazione del citato pronunciamento. Con riferimento al contratto n. ***526, eccepisce l'avvenuto rimborso dei costi up front (i.e. commissioni alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento e provvigioni all'intermediario del credito) applicando il criterio contrattualmente pattuito per la restituzione degli interessi corrispettivi, nonché l'avvenuto rimborso dei costi recurring (i.e. commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento). Contesta la domanda di restituzione degli interessi secondo il criterio del pro rata temporis, stante l'incompatibilità della previsione contrattuale di un "piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente" con un diverso criterio di rimborso delle quote di interessi sulle rate residue. Con riferimento al contratto n. ***587, l'intermediario ha dedotto l'avvenuto rimborso di tutti gli oneri dovuti in ossequio alla disciplina contrattuale e, con riguardo alla voce di costo corrispondente alle provvigioni all'intermediario del credito, la natura up front e l'avvenuto rimborso della stessa secondo il criterio contrattuale previsto per la restituzione degli interessi corrispettivi; ritiene altresì correttamente applicata la commissione di estinzione anticipata del finanziamento.

Parte resistente si è opposta alla domanda di rifusione delle spese di assistenza tecnica difensiva attesa l'incompatibilità della stessa con le Disposizioni sul funzionamento dell'ABF e con la natura del relativo procedimento, nonché della mancanza di prove idonee all'eventuale accoglimento.

DIRITTO

La domanda concerne la pretesa restitutoria di alcune voci commissionali relative al contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio n. ***526, sottoscritto il 23.11.2015 ed estinto nel 2020 in corrispondenza della rata n. 58 di 120 ed al contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione n. ***587, sottoscritto il 18.02.2021 ed estinto nel 2025 in corrispondenza della rata n. 48 di 120

La materia è disciplinata dall'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), che ha modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*. Mentre, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi *"l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che: *"9.5. - La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato"*.

La Corte ha quindi affermato che: *"12.4.-Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia"*, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*. Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, la giurisprudenza dell'ABF si è mantenuta conforme ai principi già espressi dal Collegio di Coordinamento, il quale, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25.07.2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis", aveva chiarito che: *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di*

proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF» (Collegio di Coordinamento, dec. n. 26525/19).

Detti principi rimangono invariati anche a seguito della legge di conversione n. 136 del 9 ottobre 2023 del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 1 *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2, nei seguenti termini: «*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 - sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte*».

Così esposta la disciplina di riferimento, per il contratto ***526 si ha che le commissioni in qualità di mandataria del finanziatore per la gestione del finanziamento sono da considerarsi recurring. Le voci di costo corrispondenti alle commissioni alla mandataria per il perfezionamento del contratto e alle provvigioni all'intermediario del credito hanno natura up front in quanto si riferiscono esclusivamente ad attività prodromiche al perfezionamento del contratto.

Con particolare riferimento alle provvigioni all'intermediario del credito, si evidenzia che l'intermediario ha prodotto l'Allegato al SECCI – del quale il ricorrente dichiara di avere ricevuto copia (v. sottoscrizione in calce al modulo SECCI) – da cui si ricava che le attività svolte sono esclusivamente prodromiche al finanziamento.

Con riferimento alla richiesta di retrocessione degli interessi corrispettivi non maturati alla data di estinzione del finanziamento secondo il criterio del pro rata temporis, occorre evidenziare che l'art. 4 del SECCI prevede che "il Cliente ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, avendo diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (...). In tal caso il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue". Purtroppo, il contratto sembra prevedere un piano di ammortamento cd. "alla francese", come dichiarato dallo stesso intermediario.

Ciò posto, si rammenta che il ricorrente chiede la restituzione degli interessi corrispettivi secondo il criterio del pro rata temporis.

La disciplina dell'estinzione anticipata, come visto, prevede la restituzione dei predetti oneri secondo un criterio proporzionale lineare.

Al riguardo, secondo gli orientamenti da ultimo condivisi dai Collegi, la clausola deve considerarsi ambigua, atteso che il contratto prevede, da un lato, il rimborso degli interessi secondo il criterio proporzionale e, dall'altro, calcola le rate del finanziamento secondo il piano di ammortamento alla francese.

Pertanto, il rimborso degli interessi deve essere effettuato col criterio pro rata temporis, tenuto conto del modulo SECCI allegato al contratto che rappresenta l'unica disposizione, nella documentazione contrattuale, che disciplina l'estinzione anticipata del finanziamento; alla stessa conclusione si giunge anche in base al combinato disposto degli artt. 1370 c.c. e 35 Cod. Consumo.

Sul punto il Collegio di Coordinamento ha affermato il seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento "alla francese", qualora le clausole contrattuali relative

alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis” (Decisioni nn. 6885 e 6888 del 03/05/2022).

In riferimento al contratto ***587, le provvigioni all’intermediario del credito e le commissioni di intermediazione hanno natura up front, rimborsabili applicando il criterio della curva degli interessi, poiché remunerano attività prodromiche all’erogazione del finanziamento.

In relazione alle voci di costo oggetto dei due contratti di finanziamento, si riportano i prospetti di calcolo seguenti:

- Contratto n. *** 526

Contratto n. 020									
rate complessive	120	rate scadute	58	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	62	TAN	5,44%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	29,19%						
Commissioni al mandatario per il perfezionamento del finanziamento				1.020,00 €	Up front	Curva degli interessi	297,74 €	297,76 €	-0,02 €
Commissioni al mandatario per la gestione del finanziamento				1.020,00 €	Recurring	Pro rata temporis	527,00 €	527,00 €	0,00 €
Provvigioni all'intermediario del credito				2.040,00 €	Up front	Curva degli interessi	595,48 €	595,56 €	-0,08 €
Interessi				9.394,57 €	Recurring	Pro rata temporis	4.853,86 €	2.742,60 €	2.111,26 €
Totale									2.111,16 €

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, poiché lo stesso chiede la retrocessione di tutte le voci di costo secondo il criterio del pro rata temporis.

- Contratto n. ***587

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,98%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	38,51%						
Commissioni di istruttoria				400,00 €	Up front	Curva degli interessi	154,04 €	154,08 €	-0,04 €
Provvigioni all'intermediario del credito				278,40 €	Up front	Curva degli interessi	107,21 €	107,27 €	-0,06 €
Totale									-0,10 €

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, poiché lo stesso chiede la retrocessione di tutte le voci di costo secondo il criterio del pro rata temporis.

Non è dovuto il rimborso della commissione di estinzione anticipata, di cui al contratto n ***587 in quanto applicata in conformità all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B, senza peraltro contestazione in ordine al criterio di calcolo.

La domanda di ripetizione di quote non godute è infondata perché sfornita di prova, non avendo parte ricorrente prodotto copia delle buste paga attestanti l’addebito delle quote di cui chiede il rimborso, oltre che generica.

Non sono nemmeno dovute le spese di assistenza legale, non ricorrendo le ipotesi contemplate nel recente pronunciamento del Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 4580 del 12.05.2025).

Il ricorrente, quindi, ha diritto alla ripetizione della complessiva somma di € 2.111,16 oltre interessi legali decorrenti dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.111,16, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE